

CONVENZIONE FRA LA PARROCCHIA “SAN GIORGIO MARTIRE” E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE, DEL PREMIO SAN GIORGIO ALLE ARTI E ALLA CULTURA E L’USO DELL’AUDITORIUM A TARIFFA AGEVOLATA. ANNI 2025 - 2026.

Il giorno ____ del mese di _____ dell’anno 2024 nella sede del Comune di Casatenovo in Piazza della Repubblica, 7

TRA

Il Comune di CASATENOVO (C.F. - P.IVA 00631280138) con sede in Casatenovo - Piazza della Repubblica n. 7, rappresentato dal Responsabile del Settore servizi alla Persona Dr.ssa Alessia Manzoni giusto Decreto sindacale n. 20 del 27/12/2023

E

La Parrocchia “San Giorgio Martire” (C.F. - P.I. 01289690131) nella sua qualità di proprietario dell’immobile denominato AUDITORIUM sito in Casatenovo - Via Parini n.1, legalmente rappresentato da _____

I dati sensibili, riferiti alle persone fisiche indicate nella presente convenzione, sono conservati presso l’ufficio cultura del comune di Casatenovo;

PREMESSO CHE:

- l’art. 5 comma 2 dello Statuto Comunale prevede *“la valorizzazione, il progresso e la diffusione della cultura in ogni sua libera manifestazione”*;
- sul territorio del Comune di Casatenovo è presente l’Auditorium di Via Parini 1, una delle sale teatrali più capienti, importanti e prestigiose della Provincia di Lecco;
- la sala di cui sopra è di proprietà privata della Parrocchia “San Giorgio Martire” che provvede direttamente alla sua gestione attraverso personale volontariato;
- la sala è stata autorizzata al funzionamento dalla Commissione Provinciale di vigilanza e per essa è stato stipulato apposito contratto d’assicurazione presso la “Zurich Insurance plc” - polizza n. 2081001 ove alla lettera “J” si evince che la copertura assicurativa opera, tra l’altro, per danni a terzi in conseguenza di eventi accidentali derivanti dall’utilizzo della sala nella sua complessità;
- nell’anno 2017 è stato istituito il Premio San Giorgio alle Arti e alla Cultura che ha lo scopo di far conoscere, segnalare, ricordare e ringraziare i casatesi di ieri e di oggi che si sono particolarmente distinti nel panorama culturale in Italia e all’estero;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 _ OGGETTO DELLA CONVENZIONE E FINALITA'

Oggetto della presente convenzione è la reciproca collaborazione tra il Comune di Casatenovo e la Parrocchia "San Giorgio Martire" per la realizzazione presso l'Auditorium di attività culturali a favore della cittadinanza, con particolare riguardo alla stagione teatrale e al Premio San Giorgio alle Arti e alla Cultura.

Il Comune di Casatenovo e la Parrocchia "San Giorgio Martire" definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione delle attività citate.

ART. 2 _ IMPEGNI E COMPITI DEL COMUNE DI CASATENOVO

Il Comune di Casatenovo riconosce l'importanza delle attività culturali svolte dall'Auditorium a favore della cittadinanza, tra le quali la realizzazione della stagione teatrale e il Premio San Giorgio alle Arti e alla Cultura, e intende sostenerle.

A tal fine, il Comune si impegna a trasferire alla Parrocchia "San Giorgio Martire" un contributo massimo annuale per ogni annualità pari ad € 7.000,00 per le attività culturali programmate e realizzate dall'Auditorium.

Il Comune di Casatenovo si impegna a dare adeguata pubblicità alla stagione teatrale dell'Auditorium e al Premio San Giorgio alle Arti e alla Cultura con tutti gli strumenti in suo possesso.

ART. 3 _ IMPEGNI E COMPITI DELLA PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE

La Parrocchia San Giorgio Martire si impegna a mettere a disposizione del Comune di Casatenovo, che agisce in sinergia con l'associazione Pro Loco di Casatenovo-APS ai sensi della convenzione in essere, l'Auditorium sito in Via Parini n. 1 al costo agevolato di € 460,00 + IVA per n. 6 (sei) serate annue, eventualmente aumentabili fino a 10 (dieci) su specifica richiesta dell'Amministrazione.

La richiesta di utilizzo dell'Auditorium Parrocchiale da parte delle associazioni e delle scuole casatesi dovrà essere indirizzata solo ed esclusivamente all'Assessorato alla Cultura, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa, per opportuna valutazione.

Ogni richiesta di utilizzo dell'Auditorium da parte dell'assessorato alla Cultura e della Pro Loco sarà preventivamente concordata con il Responsabile della gestione dell'Auditorium con un congruo margine di preavviso e le date non potranno mai sovrapporsi al calendario stagionale già programmato dal Gruppo Auditorium.

Con l'espressione "uso dell'auditorium" si intende il solo utilizzo della sala con esclusione di qualsiasi impianto audio e luci;

La Parrocchia San Giorgio Martire si impegna ad apporre su tutto il materiale pubblicitario relativo alla stagione teatrale lo stemma del Comune di Casatenovo seguito dalla dicitura "con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Casatenovo" e lo stesso

materiale dovrà essere inviato, prima della stampa, all'Ufficio Cultura per la necessaria approvazione.

ART. 4 _ TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, la Parrocchia San Giorgio Martire si obbliga ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso le Banche o la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. A tal fine si impegna a comunicare all'Ente gli estremi indicativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

ART. 5 _ DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione, che consta di n. 8 articoli, avrà durata di 2 (due) anni, con decorrenza dal 01.01.2025 e scadenza al 31.12.2026.

Alla scadenza indicata al punto precedente, la convenzione non potrà essere rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 6 _ RECESSO

La cessazione anticipata della convenzione potrà essere richiesta entro il 30.11.2025, anche da un solo contraente, con comunicazione per iscritto all'altro Ente.

Gli effetti della cessazione decorreranno dal 01.01.2026.

ART. 7 _ INFORMATIVA PRIVACY

Ciascuna parte informa l'altra che i dati personali di cui alla presente nomina saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. I dati saranno trattati per tutto il tempo di validità della convenzione e fino ai 10 anni successivi per adempimenti legali e fiscali. Saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori delle Parti o da imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento; nonché saranno comunicati a terzi solo nei casi specificamente previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD) e, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

Le parti convengono che per le attività di loro competenza sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali.

ART. 8 _ FORO COMPETENTE

Il Foro competente per ogni controversia non definibile in accordo tra le parti è quello di Lecco.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto e sottoscritto dalle parti

PER IL COMUNE DI CASATENOVO

PER LA PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE
